



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO

P.O. PUGLIA FESR 2014-2020

Asse I - Azione 1.5

Asse III - Azione 3.8

Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 e s.m. e i.

Regolamento Regionale 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.e i.

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO AL FONDO TECNONIDI pubblicato sul BURP n. 95 del 10-08-2017

ALLEGATO 2.2 – RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SOVVENZIONI IN CONTO ESERCIZIO

Schema di contratto fideiussorio per l'anticipazione di agevolazioni

Spett.^{le} Puglia Sviluppo Spa
Via delle Dalie
70026 Modugno (BA)

Premesso che:

A) con DETERMINA N. 37/2019 DEL 14/11/2019 Puglia Sviluppo SpA, in qualità di soggetto gestore del Fondo TecnoNidi della Regione Puglia per quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1048 del 04/07/2017, ha deliberato la concessione in via provvisoria delle agevolazioni ai sensi dell'Avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. 95 del 10/08/2017, in favore dell'impresa beneficiaria per la somma di € , **di cui sovvenzioni in conto esercizio;**

B) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dall'Avviso pubblicato sul B.U.R.P. n.95 del 10/08/2017, sono regolamentate nel Contratto di concessione provvisoria delle agevolazioni sottoscritto in data 18./11 /2019... e, laddove non previsto, sono disciplinate da specifica normativa, richiamandosi in particolare al *"Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione, n. 17 del 30 settembre 2014, e s.m. e i., nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici e relative circolari esplicative;*

C) l'impresa (in seguito indicata per brevità **"Contraente"**), con sede legale in) presso la **VIA** , partita IVA n, iscritta presso il Registro delle Imprese di **Firenze** al n. **FI-657252** del Repertorio Economico Amministrativo, nell'ambito del citato Avviso e con Determina di cui al precedente punto a) è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste dall'Avviso pubblicato sul B.U.R.P. n.95 del 10/08/2017 per la realizzazione di un piano di spese, riguardante lo svolgimento delle attività di progetto presso la propria unità produttiva sita in) presso la **VIA** , per il quale è stato assegnato un contributo complessivo di Euro .**€ per** costi di funzionamento pari ad **€ ;**

D) la prima quota di contributo in conto esercizio può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del **"Contraente"**, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi;

E) il Contraente intende richiedere, per quanto previsto al comma 7 dell'art. 17 dell'Avviso, l'anticipazione pari al 40% delle sovvenzioni in conto esercizio per l'importo di € per la realizzazione di costi di funzionamento considerati ammissibili;



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO

F) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1000 del 07/07/2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 20/07/2016;

G) La Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria (1) ha preso visione del piano d'impresa approvato con Determinazione di cui al precedente punto a) e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nella stessa Determinazione e nella relativa normativa di riferimento;

H) alle garanzie a favore di Puglia Sviluppo Spa e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi ss.mm.ii.;

I) la Puglia Sviluppo si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca d'Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all'obbligo di restituzione alla Regione Puglia o alla Puglia Sviluppo stessa relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Puglia Sviluppo per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti allo stesso gruppo industriale; nel caso di Società che operino in regime di libera prestazione di servizi, le imprese interessate, prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenuti ad acquisire, per il tramite di Puglia Sviluppo, il preventivo parere favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Regione Puglia;

L) la Banca /Società di assicurazione /Società finanziaria(1) ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

La sottoscritta (in seguito indicata per brevità "Società") con sede legale in, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n., iscritta all'albo/elenco (2), a mezzo dei sottoscritti signori:

nato a il

nata a il

nella loro rispettiva qualità di, domiciliata presso; casella di P.E.C.;

dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Puglia Sviluppo S.p.A con sede in Modugno BA, Via delle Dalie, Partita IVA 01751950732 (in seguito indicato per brevità "Ente garantito"), per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro **32.000,00** (Euro **TRENTADUEMILA/00**) corrispondente alla prima quota di contributo, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La premessa forma parte integrante del presente atto. La "Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente al "Ente garantito" nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione della somma complessiva di Euro **XX.XXX,XX** erogata a titolo di anticipazione al "Contraente".

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO

alla data di stipula del finanziamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine di ultimazione del programma agevolato previsto dal piano d'impresa approvato con Determina di cui al precedente punto a), pertanto fino al (3).

Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto. La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dal "Ente garantito" alla data in cui sia certificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo delle erogazioni percepite e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca e l'"Ente garantito" provveda conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La "Società" s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta del "Ente garantito", formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dello stesso "Ente garantito" anche precedentemente all'adozione di un formale provvedimento di revoca del contribuente, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dal "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A.R.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI

La "Società" dichiara, secondo il caso, di:

a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 106 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 e s.m. e i.:

- 1) se Intermediario finanziario, di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già l'ISVAP);

b) di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE

La "Società" è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte al "Ente garantito" in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il "Contraente", i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO

ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Bari.

IL CONTRAENTE

Firma (4)

LA SOCIETÀ

(Firma autenticata e con
attestazione dei poteri di firma) (4)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

- Art. 1 – (Oggetto della garanzia)
- Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 4 - (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
- Art. 5 – (Requisiti soggettivi)
- Art. 6 – (Surrogazione)
- Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla Società)
- Art. 8 – (Foro competente)

IL CONTRAENTE

Firma (4)

- (1) Indicare esclusivamente il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.
- (2) Indicare per gli intermediari finanziari gli estremi di iscrizione all'albo presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP).
- (3) Il calcolo va effettuato sulla base della data presunta di completamento delle spese (al massimo entro 12 mesi dalla prima anticipazione in conto impianti)
- (4) Apposta anche ai sensi del DPCM del 30/03/2009 e s.m. e i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n. 129.